

DIREFARECOSOLIDALE APS

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 09/12/2022

Il giorno venerdì 09 dicembre alle ore 18 presso la sede di via Brignone 9 a Pinerolo, in seconda convocazione si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'associazione di promozione sociale Direfarecosolidale APS con il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie in conformità alle richieste di integrazione/rettifica per l'adeguamento alla riforma del Terzo Settore (D.Lgs 03/07/2017 n° 117 art. 101 comma 2),

Il Presidente Enzo Garnero dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario Valter Passet.

Il Presidente constata che sono presenti n. 12 soci e dichiara che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

1. Modifiche allo Statuto richieste con le integrazioni/rettifiche per l'adeguamento alla riforma del Terzo Settore

L'associazione Direfarecosolidale APS durante il processo di migrazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è stata inserita in data 26/10/2022 nell'elenco degli "Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica".

Il presidente illustra le modifiche apportate allo statuto per soddisfare le richieste di adeguamento che riguardano:

- la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria
- l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di 3/4 degli associati sia in prima che in seconda convocazione in caso di delibera di scioglimento dell'associazione
- l'assemblea straordinaria con la partecipazione dei 3/4 degli associati e la maggioranza dei presenti per la modifica dello statuto.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo statuto.

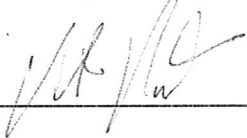
Il Presidente constata che il nuovo statuto viene approvato all'unanimità dei presenti (12 voti).

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come allegato della presente delibera.

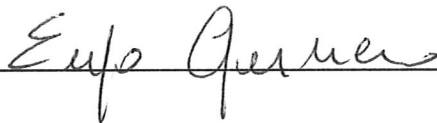
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19:30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Pinerolo 09/12/2022

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

“DIREFARECOSOLIDALE”

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione culturale di promozione sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "Direfarecosolidale APS" con sede a Pinerolo, in via Bignone n° 9.

L'associazione ha durata illimitata, non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 2 - Scopo sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile e solidale attraverso iniziative sociali, culturali, artistiche, in collegamento con esperienze diverse di singoli o di gruppi.

Art. 3 - Attività sociali

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

L'Associazione a tal fine potrà esercitare le seguenti attività:

- a) incentivare, promuovere, realizzare e sostenere conferenze, seminari, corsi didattici ed informativi, incontri, dibattiti, convegni di studio e di ricerca a carattere regionale, nazionale ed internazionale sulle forme dell'economia equa, solidale e sostenibile e delle relazioni umane;
- b) incentivare lo scambio e l'informazione tra tutti coloro che operano nel campo sociale e culturale relativo all'economia eco-solidale;
- c) promuovere iniziative di carattere musicale, teatrale, cinematografico;
- d) svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librerie;
- e) instaurare rapporti di collaborazione con altre realtà italiane o straniere a carattere locale, nazionale ed internazionale aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire i collegamenti con i medesimi;
- f) collaborare con le varie istituzioni presenti nel territorio per la realizzazione di iniziative consone agli obiettivi;
- g) promuovere periodicamente iniziative per valorizzare le attività sociali e culturali del Pinerolese;
- h) sviluppare iniziative di mutuo soccorso culturale tra i soci e promuovere iniziative di solidarietà culturale anche all'esterno dell'associazione;

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura finanziaria utile alla realizzazione degli scopi fissati e comunque attinente ai medesimi, esclusa la gestione immobiliare.

Art 4 - Il socio

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS.

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione, si riconosce nel presente Statuto e contribuisce a realizzarle, ovvero colui che partecipa all'attività istituzionale dell'Associazione.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che ne condividano gli scopi e che ne facciano richiesta. Fino al compimento del diciottesimo anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori.

Art 5 - Ammissione dei soci

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che ne approva l'ammissione a maggioranza assoluta.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Direttivo in funzione dei programmi di attività;
- all'osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni presi dagli organi sociali.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare ai progetti e alle manifestazioni indette dall'Associazione stessa. Il socio ha diritto di eleggere gli organi direttivi e di essere eletto; di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, del rendiconto economico e finanziario; di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali e il rendiconto, esaminare i libri sociali.

Lo status di socio, una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo come indicato dal successivo comma.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o morte. I soci receduti, o esclusi, non hanno diritto al rimborso delle quote. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie, arreca danni morali o materiali, danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tutte le quote sociali versate dall'associato non sono trasmissibili o rimborsabili.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente oppure ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, mediante avviso da affiggersi nella bacheca almeno 15 giorni prima con l'O.D.G., il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o scissione dell'APS. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda

convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea ha il compito di:

- fare un consuntivo annuale delle attività svolte;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo, approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- alla fine di mandato, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; eleggere una commissione elettorale, composta di almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini
- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo e gli organi sociali
- nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Assemblea straordinaria dei soci

L'assemblea straordinaria dei soci viene convocata per:

- deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio; occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione
- approvare eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario a ciò preposto dal Presidente o da chi ne fa le veci scegliendolo tra i soci presenti. Ogni socio può prendere visione del verbale.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, i componenti non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci, ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare svolge le seguenti funzioni:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto

- previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- redigere i programmi di attività sociale,
 - favorire la partecipazione dei soci alle attività,
 - redigere regolamenti e normative,
 - prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa,
 - redigere il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, predisporre il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 12 del presente statuto;
 - predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
 - stabilire l'importo delle quote sociali,
 - deliberare l'esclusione dei soci,
 - decidere l'ammissione degli aspiranti soci.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni. È composto da un minimo di tre componenti scelti tra gli associati, rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. È convocato tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organismi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

Art 11 - Il patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quote di iscrizione degli associati, eventuali contributi e donazioni di persone fisiche, enti pubblici e privati, proventi derivanti dall'esercizio dell'attività o da atti di liberalità degli associati o di terzi, dalle attrezzature e da tutti gli altri beni mobili necessari all'attività.

Il patrimonio deve essere destinato solamente ai fini e per gli scopi dello statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13 – Patrimonio Sociale e Rendicontazione

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio sottoforma di rendiconto economico e finanziario dell'esercizio medesimo, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 3 e per nuovi impianti o attrezzature.

Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Art. 15 — Collegio dei sindaci revisori

Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS. Il Collegio è composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 – Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, i fondi residui e i ricavi da realizzo, devono essere destinati, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

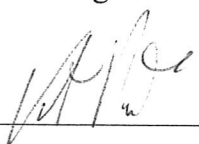
Art 17 – Variazione sede sociale

La sede dell'Associazione potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto.

Art. 18 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, nonché le norme che regolano l'Associazionismo culturale e sociale.

Il Segretario



Il presidente



DIREFARECOSOLIDALE APS

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 09/12/2022

Il giorno venerdì 09 dicembre alle ore 18 presso la sede di via Brignone 9 a Pinerolo, in seconda convocazione si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'associazione di promozione sociale Direfarecosolidale APS con il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie in conformità alle richieste di integrazione/rettifica per l'adeguamento alla riforma del Terzo Settore (D.Lgs 03/07/2017 n° 117 art. 101 comma 2),

Il Presidente Enzo Garnero dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario Valter Passet.

Il Presidente constata che sono presenti n. 12 soci e dichiara che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

1. Modifiche allo Statuto richieste con le integrazioni/rettifiche per l'adeguamento alla riforma del Terzo Settore

L'associazione Direfarecosolidale APS durante il processo di trasmigrazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è stata inserita in data 26/10/2022 nell'elenco degli "Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica".

Il presidente illustra le modifiche apportate allo statuto per soddisfare le richieste di adeguamento che riguardano:

- la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria
- l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di 3/4 degli associati sia in prima che in seconda convocazione in caso di delibera di scioglimento dell'associazione
- l'assemblea straordinaria con la partecipazione dei 3/4 degli associati e la maggioranza dei presenti per la modifica dello statuto.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo statuto.

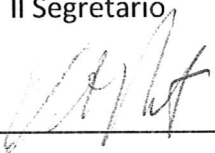
Il Presidente constata che il nuovo statuto viene approvato all'unanimità dei presenti (12 voti).

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come allegato della presente delibera.

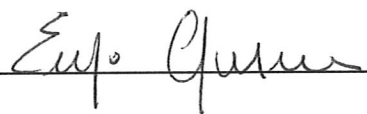
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19:30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Pinerolo 09/12/2022

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

“DIREFARECOSOLIDALE”

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione culturale di promozione sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "Direfarecosolidale APS" con sede a Pinerolo, in via Bignone n° 9.

L'associazione ha durata illimitata, non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 2 - Scopo sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile e solidale attraverso iniziative sociali, culturali, artistiche, in collegamento con esperienze diverse di singoli o di gruppi.

Art. 3 - Attività sociali

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

L'Associazione a tal fine potrà esercitare le seguenti attività:

- a) incentivare, promuovere, realizzare e sostenere conferenze, seminari, corsi didattici ed informativi, incontri, dibattiti, convegni di studio e di ricerca a carattere regionale, nazionale ed internazionale sulle forme dell'economia equa, solidale e sostenibile e delle relazioni umane;
- b) incentivare lo scambio e l'informazione tra tutti coloro che operano nel campo sociale e culturale relativo all'economia eco-solidale;
- c) promuovere iniziative di carattere musicale, teatrale, cinematografico;
- d) svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librerie;
- e) instaurare rapporti di collaborazione con altre realtà italiane o straniere a carattere locale, nazionale ed internazionale aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire i collegamenti con i medesimi;
- f) collaborare con le varie istituzioni presenti nel territorio per la realizzazione di iniziative consone agli obiettivi;
- g) promuovere periodicamente iniziative per valorizzare le attività sociali e culturali del Pinerolese;
- h) sviluppare iniziative di mutuo soccorso culturale tra i soci e promuovere iniziative di solidarietà culturale anche all'esterno dell'associazione;

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura finanziaria utile alla realizzazione degli scopi fissati e comunque attinente ai medesimi, esclusa la gestione immobiliare.

Art 4 - Il socio

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS.

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione, si riconosce nel presente Statuto e contribuisce a realizzarle, ovvero colui che partecipa all'attività istituzionale dell'Associazione.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che ne condividano gli scopi e che ne facciano richiesta. Fino al compimento del diciottesimo anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori.

Art 5 - Ammissione dei soci

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che ne approva l'ammissione a maggioranza assoluta.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Direttivo in funzione dei programmi di attività;
- all'osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni presi dagli organi sociali.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare ai progetti e alle manifestazioni indette dall'Associazione stessa. Il socio ha diritto di eleggere gli organi direttivi e di essere eletto; di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, del rendiconto economico e finanziario; di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali e il rendiconto, esaminare i libri sociali.

Lo status di socio, una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo come indicato dal successivo comma.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o morte. I soci receduti, o esclusi, non hanno diritto al rimborso delle quote. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie, arreca danni morali o materiali, danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tutte le quote sociali versate dall'associato non sono trasmissibili o rimborsabili.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente oppure ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, mediante avviso da affiggersi nella bacheca almeno 15 giorni prima con l'O.D.G., il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o scissione dell'APS. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda

convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea ha il compito di:

- fare un consuntivo annuale delle attività svolte;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo, approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- alla fine di mandato, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; eleggere una commissione elettorale, composta di almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini
- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo e gli organi sociali
- nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Assemblea straordinaria dei soci

L'assemblea straordinaria dei soci viene convocata per:

- deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio; occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione
- approvare eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario a ciò preposto dal Presidente o da chi ne fa le veci scegliendolo tra i soci presenti. Ogni socio può prendere visione del verbale.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, i componenti non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci, ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare svolge le seguenti funzioni:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto

- previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- redigere i programmi di attività sociale,
 - favorire la partecipazione dei soci alle attività,
 - redigere regolamenti e normative,
 - prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa,
 - redigere il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, predisporre il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 12 del presente statuto;
 - predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
 - stabilire l'importo delle quote sociali,
 - deliberare l'esclusione dei soci,
 - decidere l'ammissione degli aspiranti soci.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni. È composto da un minimo di tre componenti scelti tra gli associati, rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. È convocato tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organismi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

Art 11 - Il patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quote di iscrizione degli associati, eventuali contributi e donazioni di persone fisiche, enti pubblici e privati, proventi derivanti dall'esercizio dell'attività o da atti di liberalità degli associati o di terzi, dalle attrezzature e da tutti gli altri beni mobili necessari all'attività.

Il patrimonio deve essere destinato solamente ai fini e per gli scopi dello statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13 – Patrimonio Sociale e Rendicontazione

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio sottoforma di rendiconto economico e finanziario dell'esercizio medesimo, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 3 e per nuovi impianti o attrezzature.

Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Art. 15 — Collegio dei sindaci revisori

Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS. Il Collegio è composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e